



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/I

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**LA FORMAZIONE
DEL DIRITTO COMUNE
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)**

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Verso la riforma ospedaliera

Un *consilium sapientis* del 1349

di Marina Gazzini

La cornice entro la quale verrà inserito questo mio contributo – una miscelanea di studi in onore di Mario Ascheri – è senz’altro all’origine dell’analisi che ho condotto intorno al transunto autentificato di un *consilium sapientis* risalente al 1349. In questa fonte vari giurisperiti si espressero intorno alla questione se fosse obbligatorio o meno per gli *hospitalia pauperum* che seguivano la regola di sant’Agostino nella città e nella diocesi di Milano il pagamento della decima imposta da Clemente VI, per il triennio 1343-46 e per il biennio 1346-48, in sostegno alla guerra contro i Turchi. Per rispondere a tale quesito, i giuristi interpellati focalizzarono la loro attenzione sul problema fondamentale della natura e delle finalità degli ospedali¹.

Ho scelto questo documento, poco utilizzato dagli storici², anzitutto per omaggiare la densa e illuminante messe di studi che Mario Ascheri ha dedicato a questa fonte, in passato un po’ negletta³, ma per cercare al contempo di coniu-

¹ Il documento si trova in Archivio di Stato di Parma, *Fondo Antichi Ospizi Civili*, Rodolfo Tanzi (d’ora in poi ASPr, RT), busta 7, n. 24.

² Lo citano solo A. Pezzana, *Storia della città di Parma*, Parma 1837-1859, 5 voll., I, p. 16, e G. Albini, *Dallo sviluppo della comunità ospedaliera alla sua crisi (secoli XIV e XV)*, in *L’ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale*, a cura di R. Greci, Bologna 2004, pp. 29-77. Il transunto è stato trascritto, senza analisi diplomatica né storica, da E. Anversa, *L’ospedale Rodolfo Tanzi di Parma nei documenti membranacei di privilegi, indulgenze e concessioni (1214-1368)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1985-86, rel. G. Plessi.

³ Dalla ricerca di G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, I (secoli XII-XIII), Milano 1958, corre infatti un venticinquennio per arrivare al primo lavoro di repertoriazione offerto da M. Ascheri, *I consilia dei giuristi medievali. Per un repertorio incipitario computerizzato*, Siena 1982. Le ricerche dello studioso sui *consilia* sono poi continuate: mi limito qui a citare *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, a cura di M. Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner, Berkeley 1999; M. Ascheri, *I “consilia” dei giuristi: una fonte per il tardo medioevo*, in «*Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio muratoriano*», 105 (2003), pp. 305-334. Altre importanti riflessioni su questa tipologia di fonte si trovano in *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. Baumgärtner, Sigmaringen 1995; *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004; M. Vallerani, *Consilia iudicialia. Sapienza giuridica e processo nelle città comunali italiane*, in «*Mélanges de l’École Française de Rome - Moyen Âge*», 123 (2011), 1, p. 129-149.

gare agli argomenti di storia giuridica, di cui non sono affatto esperta, temi con i quali invece da tempo mi confronto. A mio parere infatti il *consilium* in questione offre importanti e non scontati materiali di discussione intorno all'armamentario di concetti su cui si basarono i diversi tentativi di riforma degli ospedali che presero avvio nel Trecento per concludersi, con esiti diversi, in pieno Quattrocento⁴.

Gli ospedali medievali – e ricordiamo che quando parliamo di ospedali nel medioevo ci riferiamo sia a enti sia a comunità di persone – sono realtà di difficile inquadramento, soprattutto per quanto concerne il loro stato giuridico: se alcuni furono fondati, diretti e gestiti da laici, altri appartennero a ordini religiosi, come quelli militari o quelli specificamente denominati “ospedalieri”. Dal punto di vista istituzionale, inoltre, molte situazioni erano possibili: sappiamo di ospedali soggetti al vescovo come al comune, di ospedali collegati a monasteri o a canoniche, come a corporazioni e a confraternite laicali⁵. L'incerta natura degli *hospitalia*, che riguardava gli ospedali intesi come enti e come comunità di uomini e donne, dipendeva anche dalle finalità da questi perseguite, che ampliavano volta a volta le possibilità di intervento giurisdizionale da parte delle autorità civili o ecclesiastiche. Se gli enti ospedalieri per le loro finalità caritative e assistenziali nei confronti di pellegrini, poveri, malati, orfani ed esposti, rientravano generalmente sotto la protezione del vescovo, padre dei poveri, cionondimeno fin dall'età giustiniana furono anche oggetto di costante attenzione da parte della legislazione secolare, dalla quale ottennero esenzioni e privilegi, nonché facilitazioni procedurali per l'esecuzione di legati e donazioni pie⁶.

L'ambigua posizione di quegli uomini e di quelle donne che avevano fatto del loro ingresso in una comunità ospedaliera una scelta di vita religiosa, pur rimanendo nello stato secolare, era stata ben interpretata a metà Duecento da Enrico da Susa, che li inseriva nell'ampia definizione da lui coniata dell'essere religioso:

largo modo dicitur religiosus qui in domo propria sancte et religiose vivit, licet non sit professus, et dicitur talis religiosus non ideo, quod astrictus sit alicui regulae certae, sed respectu vitae, quam arctiorem et sanctiorem ducit quam ceteri saeculares, qui omnino, idest dissolute vivunt⁷.

⁴ F. Bianchi, M. Stoń, *Le riforme ospedaliere del Quattrocento in Italia e nell'Europa centrale*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 35 (2006), pp. 7-45.

⁵ Per una rapida panoramica d'insieme si veda M. Gazzini, *Ospedali nell'Italia medievale*, in «Reti medievali rivista», 13 (2012), disponibile all'indirizzo: <<http://www.rivista.retimedievali.it>>. Data di accesso: 16 agosto 2014.

⁶ J. Imbert, voce *Ospedale*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, VI, Roma 1980, col. 922-942; L. Prosdocimi, *Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino (sec. XIII-XVI)*, Milano 1973. Si veda ora anche C. Natalini, *Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell'esperienza giuridica altomedievale: dal tardo antico a Carlo Magno*, Milano 2008.

⁷ Enrico da Susa (Hostiensis), *Summa aurea*, lib. III, Venetiis 1570, p. 193.

Laicus religiosus non è solo un ossimoro, come nel fortunato titolo di un bel lavoro di anni fa di Daniela Rando⁸, ma una condizione oggettivamente ambigua che creò problemi pratici nelle relazioni tra ospedali e autorità ecclesiastiche e poteri civili. A seconda dei tempi, dei luoghi, e con differenze tra ente ed ente, la pertinenza sugli ospedali poteva infatti ricadere tanto sulla chiesa locale, quanto sul pontefice, sul comune, sul principe. Frequenti, e sgradite ovviamente, erano le interferenze giurisdizionali che diedero origine a diversi contenziosi e tentativi di dare un ordine. Nella prima metà del Trecento il papato si sforzò di trovare una soluzione, emanando una serie di disposizioni all'interno dei concili di Ravenna (1311) e di Vienne (1312) e con la successiva compilazione delle *Constitutiones Clementinae*, che comprese i canoni del concilio di Vienne e le decretali di Clemente V, ma non riuscì comunque a mettere un punto fermo. Quando un secolo dopo, infatti, in varie aree d'Italia e d'Europa, la Chiesa e i poteri laici, in una combinazione mutevole, diedero avvio a un processo di riforma degli enti ospedalieri, si trovarono di fronte ancora una volta ai problemi di sempre: controllo, gestione, competenze.

Il fatto che nulla, sostanzialmente, cambiasse nel corso del Trecento, non significa tuttavia che il dibattito in merito alla natura degli ospedali non fosse vivace, soprattutto in quei contesti di elaborazione teorica che più risultavano collegati alla prassi. È quanto attesterebbe la fonte qui presa in considerazione, che vado ora ad esaminare nel dettaglio.

L'oggetto del *consilium* viene introdotto subito dopo il protocollo:

Queritur numquid hospitalia pauperum et infirmorum ordinis sancti Augustini civitatis et diocesis Mediolanensium teneantur ad solutionem decime impositae per dominum nostrum papam super facto Turchorum.

Nel triennio 1343-46 e nel biennio successivo 1346-48 papa Clemente VI aveva infatti richiesto una decima straordinaria per sovvenzionare la lotta contro i Turchi⁹. Stando alla fonte, si deduce che gli ospedali milanesi si rifiutassero di pagare. Non tutti gli ospedali erano coinvolti tuttavia. Il documento si riferisce infatti agli *hospitalia pauperum* che seguono la regola di sant'Agostino. Fin dal IV concilio lateranense (1215) le comunità ospedaliere erano state invitate a seguire la regola di sant'Agostino adatta, nella sua semplicità, a disciplinare la vita comune di molte famiglie religiose: tuttavia a questo richiamo non aderirono tutti gli ospedali, sicuramente non quelli appartenenti agli ordini militari che già seguivano una propria regola e che erano sorti con finalità differenti (la cro-

⁸ D. Rando, «*Laicus religiosus*» tra strutture civili ed ecclesiastiche: l'ospedale di Ognissanti in Treviso (sec. XIII), in «Studi medievali», 24 (1983), 2, pp. 617-656 (poi in *Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoli XII e XIII*, a cura di G.G. Merlo, Torino 1987, pp. 43-84, e in D. Rando, *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV, I: Religionum diversitas*, Verona 1996, pp. 29-76).

⁹ *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Lombardia et Pedemontium*, a cura di M. Rosada, Città del Vaticano 1990.

ciata e la difesa della fede cattolica ancor prima che il soccorso dei poveri). La fonte lo ricorda:

Nam, cum sint hospitalia duplicis generis (...) militaria et non militaria, ut in dicto capitulo Quia contigit, paragraphum penultimum (Clem. 3.11.2.) (...)

item et alia militaria sub dictam ordinationem merito comprehenduntur, quia ad hanc finem hospitalis deffensionis fidei et pro passagio instituta et ordinata fuerunt <nimirum> Goffredo si ad eum usum conferunt ad quem instituta sunt in hospitalibus atque institutis et dotatis ad usum et sustentationem pauperum contrarium sequeretur merito Goffredo in tali ordinatione non comprehenduntur, ut superius est hostensum.

Al fine di resistere alle richieste del papa, venne sollecitato (non è chiaro da chi, ma sicuramente da qualcuno all'interno della curia arcivescovile milanese per i motivi che poi si esporranno) un consulto legale a sette giuristi: «Franciscus de Tuderto», Francesco degli Atti da Todi, dottore decretalista, auditore delle cause del Sacro palazzo; «Fredericus de Senis», Federico da Siena, dottore decretalista e abate; «Dynus de Urbino», Dino da Urbino, dottore decretalista, cappellano del papa e auditore delle cause del Sacro palazzo; «Andreas de Gilio de Tordona», Andrea del Giglio di Tortona, auditore del cardinale ispanico, presumibilmente Egidio di Alborno; «Azo de Iohannis de Manzis de Regio», Azzone di Giovanni Manzi di Reggio, dottore in legge; «Iohannes Blasini», Giovanni Biagini, dottore decretalista; «Stephanus abbas Ladone», Stefano abate di Lodona¹⁰.

Il primo ad essere menzionato fu Francesco da Todi¹¹, che scrisse il grosso delle argomentazioni. Gli altri si limitarono sostanzialmente a confermare la sua opinione senza aggiungere elementi ulteriori, a eccezione di Giovanni Biagini che fornì un altro interessante e del tutto originale elemento di discussione, come vedremo in fine di contributo.

Ora, vorrei ribadire che non è un caso che il *consilium* fosse confezionato in relazione agli ambienti milanesi. È probabile infatti che Milano, destinata a diventare nel Quattrocento un modello di riforma ospedaliera, già a metà del secolo precedente fosse centro di discussioni sulla natura e sul ruolo degli ospedali¹². Ricordo inoltre che il *consilium* si tenne sotto la signoria, civile e vescovile, di Giovanni Visconti, che giunse a conclusione di un periodo di aspro conflitto tra i Visconti e il papato, che aveva portato anche all'interdetto contro i signori di Milano e la città stessa¹³. Di certo, l'interdetto non rese facile la vita agli ospedali

¹⁰ Così in Pezzana, *Storia della città di Parma* cit., p. 16.

¹¹ *Atti (degli) Francesco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 4, Roma 1962, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-degli-atti_\(Dizionario_Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-degli-atti_(Dizionario_Biografico)/>) (voce redazionale).

¹² Nel XV secolo Milano sarebbe assunta a un ruolo di primo piano fra i numerosi centri che sperimentarono, con modalità differenti, il processo di riforma ospedaliera. In linea generale due furono le strade che vennero intraprese: quella della razionalizzazione e specializzazione dei precedenti ospedali, seguita ad esempio a Firenze, e quella invece caratterizzata dalla concentrazione amministrativa degli ospedali preesistenti spesso affiancata dalla costruzione di un nuovo Ospedale Grande. Fu appunto questo il modello milanese. Sulla riforma ospedaliera milanese si veda da ultimo G. Albini, *Carità e governo delle povertà (secoli XII-XV)*, Milano 2002, pp. 229 ss.

¹³ A. Cadili, *Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano (1342-1354)*, Milano 2007.

milanesi che dovevano risultare abbastanza provati per riuscire a pagare questo ulteriore tributo, senza contare le difficoltà derivanti dalle prime avvisaglie della diffusione della peste. Possiamo quindi supporre che il parere espresso dai giuriconsulti in merito alla questione della decima ospedaliera richiesta dal papa, che fu sostanzialmente negativo, avesse trovato il pieno appoggio dell'arcivescovo di Milano, nella curia del quale venne confezionato il transunto¹⁴, o addirittura possiamo spingerci a ritenere che fosse stato lo stesso arcivescovo di Milano a sollecitare una valutazione del genere. Giovanni Visconti fu infatti molto attento alle questioni concernenti il governo degli ospedali, soprattutto nel momento in cui si trattava di difendere sue prerogative tradizionali (come la nomina dei rettori) da nuove disposizioni papali. Più che lo spirito caritativo della famiglia Visconti¹⁵, emerge qui il desiderio dell'arcivescovo di tenere il più possibile lontane le interferenze del pontefice all'interno della sua diocesi. Riformare il governo e la gestione degli ospedali implicava dunque un conflitto di giurisdizioni.

Ma nel contesto di produzione e conservazione della fonte fu fondamentale anche il ruolo di Parma. Come già scritto, il documento non è un originale ma un transunto estratto per un altro ospedale, il Rodolfo Tanzi di Parma. È nell'archivio di quest'ultimo ente – depositato presso l'Archivio di Stato di Parma – che il documento è stato conservato e si trova a tutt'oggi¹⁶. Si tratta di una circostanza fortunata perché allo stato attuale delle ricerche possiamo affermare che l'Archivio dell'Ospedale Maggiore di Milano, l'ente di costruzione quattrocentesca che – a seguito della riforma di concentrazione ospedaliera – riunì i

¹⁴ «Que quidem consilium, declarationem seu conclusionem nos Moroellus de Benedictis vicarius supradictus ad petitionem et instantem requisitionem religiosi viri fratris Bocacini de Benedictis professi domus hospitalis Rodulfi Tanzii Parmensis stipullantis et recipientis suo nomine et vice et nomine hospitalis predicti ac omnium et singulorum quorum interest vel interesse posset quomodolibet in futurum transcribi fideliter per infrascriptum Laurentium notarium et scribam nostrum et exemplari mandavimus ad cautelam ad certitudinem <sic> presentium et memoriam futuram. Et ut ipsi transumpto diligenter et veraciter cum dictis consilio, declaratione seu conclusione correcto, examinato et in omnibus concordantibus indubitata fides adhibeatur ubique auctoritatem nostram iudiciariam premissis omnibus interposuimus pariter et decretum et dictum transumptum cum signis et testimoniis notariorum infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum iussimus sigilli nostri in cancellarie curie archiepiscopalis Mediolanensis appensione muniri facta prius solemnium proclamatione de mandato nostri prefati vicarii in nostra solita audientia per Acharichium de Cremona publicum servitorem et nuntium archiepiscopalis curie Mediolanensis; quod si est aliqua persona que velit et possit aliquid dicere vel opponere ne presens autenticatio et infirmatio et omnia predicta fiant, comparere debeat durante audientia suprascripta coram nobis vicario predicto ad dicendum et opponendum quicquid vult contra premissa; alioquin in premissis omnibus et singulis recedentes a presenti audientia hac die auctoritatem nostram interponeremus pariter et decretum. Acta fuerunt predicta in novo archiepiscopali pallacio Mediolani, in loco solito nostre audientie nobisque pro tribunali sedentibus. Anno Dominice nativitatis millesimo trecentesimo quadragesimonono, indictione tertia, de mense septembris, die decimonono dicti mensis septembris».

¹⁵ I Visconti furono tradizionalmente grandi sostenitori degli enti ospedalieri e caritativi che aiutarono con ingenti donativi e con misure di natura fiscale. Cfr. G. Soldi Rondinini, *Le opere di carità a Milano: gli interventi dei Visconti*, in *La carità a Milano nei secoli XII-XV*, a cura di M.P. Alberzoni, O. Grassi, Milano 1989, pp. 123-135.

¹⁶ L'importanza dei sondaggi nei fondi archivistici al fine del reperimento di *consilia* inediti viene sottolineata in M. Ascheri, *I consilia conservati negli archivi: una priorità?*, in M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 224-241.

documenti degli enti ospedalieri della città e della diocesi milanese, non reca traccia né del documento in questione, né di altri atti ad esso collegati. Ma non è una circostanza casuale.

Sappiamo che i *consilia* spesso conoscevano ampia circolazione, soprattutto all'interno di alcuni assi privilegiati tra i quali si annovera proprio quello fra Milano-Parma-Modena¹⁷, perché veicolavano le opinioni degli esperti più qualificati che potevano tornare utili nelle dispute quotidiane. In questo caso specifico, il nesso tra Milano e Parma, da poco (1346) conquistata dai Visconti¹⁸, era rappresentato dal vicario generale dell'arcivescovo ambrosiano, «Moroellus de Benedictis, decretorum doctor» e canonico della chiesa di Parma: nel ruolo di vicario, egli ordinò una copia del *consilium* dopo una richiesta specifica fatta da «Bocacinus de Benedictis», frate professore dell'ospedale Rodolfo Tanzi. Questo ente, fondato nel 1201 da un laico da cui prese il nome¹⁹, emergeva allora come il più importante centro assistenziale del Parmense, sia per dimensioni patrimoniali sia per attività svolta; in virtù di questa preminenza, un secolo dopo sarebbe stato prescelto quale Ospedale Maggiore, emblema e fulcro della locale riforma ospedaliera²⁰. Dal comune cognome possiamo anche inferire un legame parentale tra Moroello, giudice della corte arcivescovile e principale collaboratore di Giovanni Visconti, e Boccaccino, del quale invece non conosciamo altro se non la professione ospedaliera.

Il *de Benedictis* meno famoso, Boccaccino, tramite il suo legame con Moroello, doveva essere venuto a conoscenza dell'esistenza del *consilium*, di cui nel 1349 fece richiedere copia per poterlo usare in circostanze simili. Il *consilium* espresso dai giuristi – presumibilmente una consulenza *pro parte* fornita durante o prima di un processo²¹ – avrebbe infatti potuto tornare utile all'ente parmense da lui rappresentato in vista di analoghe contestazioni, sebbene vada precisato che per Parma, a differenza di Milano, non è rimasta testimonianza della decima di metà Trecento imposta in merito al problema turco. Ma l'archivio del Rodolfo Tanzi conserva altra documentazione trecentesca che attesta numerosi provvedimenti in materia di contenziosi fiscali sollecitati dal papa, dalla chiesa vescovile, dalle autorità comunali, dai poteri signorili, a dimostrazione di come la que-

¹⁷ Ascheri, *I "consilia" dei giuristi: una fonte* cit., p. 323.

¹⁸ Per un inquadramento politico delle vicende cittadine nel corso del medioevo si vedano ora i contributi raccolti in *Storia di Parma*, III/1, *Parma medievale. Poteri e istituzioni*, a cura di R. Greci, Parma 2010.

¹⁹ Su questo importante ospedale di Parma si vedano i saggi riuniti in *L'ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale*, a cura di R. Greci, Bologna 2004: in particolare sulla figura del suo fondatore, un laico che si distinse quale tecnico dell'assistenza più che come uomo religioso, mi permetto di rimandare ai miei *Rodolfo Tanzi, l'ospedale e la società cittadina nei secoli XII-XIII*, *ibid.*, pp. 3-27; e *Confraternite e assistenza tra devozione e civismo*, in *Storia di Parma*, III/2, *Parma medievale. Economia, società, memoria*, a cura di R. Greci, Parma 2011, pp. 189-213.

²⁰ G. Albinì, *Carità e assistenza nel Quattrocento parmense: le istituzioni, gli uomini*, in *Storia di Parma*, III/2, cit., pp. 215-255.

²¹ Sui *consilia pro parte* insiste in particolare J. Kirshner, *Consilia as Authority in Late Medieval Italy*, in *Legal Consulting* cit., p. 107-140.

stione fosse sentita. Sono particolarmente interessanti alcuni atti degli anni 1326-28²² nei quali, a fronte dell'affermazione da parte dei poteri laici del diritto di imporre il pagamento di contributi fiscali alla comunità dei *fratres*, dei *conversi* e dei *dedicati* dell'ospedale Rodolfo Tanzi²³, il pontefice, che all'epoca esercitava anche un mandato temporale sulla città²⁴, rispondeva sollecitando ripetutamente il legato apostolico, il vescovo e il capitolo della chiesa cittadina affinché verificassero non solo che le autorità civili non imponessero oneri fiscali all'ospedale, ma che nemmeno si gravasse quest'ultimo di collette e sussidi a favore della stessa sede apostolica. In seguito l'ente avrebbe ottenuto esenzioni fiscali anche dai nuovi signori della città, i Visconti, che per facilitare i compiti assistenziali del Rodolfo Tanzi concessero all'ospedale esenzioni dai dazi cittadini sui beni di prima necessità²⁵.

I *consilia* erano collegati alla prassi del diritto; quale fu dunque la risposta data dai giuristi per risolvere la questione pratica sopra ricordata? Due risposte erano possibili. E Francesco da Todì, il primo dei saggi, le enumera entrambe.

Et primo videtur quod sic, quia ordinatio domini nostri pape aperte habet quod solvatur decima predicta de omnibus proventibus et redditibus ecclesiasticis et ab omnibus personis ecclesiasticis exemptis et non exemptis cuiuscumque conditionis, status, ordinis vel religionis exstant; talia autem hospitalia sunt religiosa ut Extra, De religiosis domibus, Ad hec (X 3.36.4), et rectores eorum appellantur ecclesiastice partes et gaudent privilegio clericali ut numero XVII quaestio IIII Quisquis (Decr. Grat. C. 17, q. 4, c. 21) et De electione sciunt Liber VI (VI 1.6.12) (...)

a dicta generalitate solum excipit personas et bona hospitalis Ierosolimitani.

Sì, è la prima risposta, sono tenuti, dal momento che il papa ha stabilito che detta decima debba essere corrisposta utilizzando tutti i redditi e i proventi ecclesiastici e che debba essere pagata da tutte le persone ecclesiastiche, esenti e non esenti, a qualunque condizione, stato, ordine o religione appartengano, e gli ospedali sono enti religiosi, e i loro rettori sono considerati alla stregua di ecclesiastici e godono dei privilegi del clero, ad esclusione però dei membri e dei beni dell'ordine dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme.

Tuttavia è anche vero che gli ospedali non sarebbero tenuti al pagamento della decima per i Turchi perché i redditi e i proventi degli ospedali sono dei poveri e a loro favore devono essere utilizzati, come si legge nelle *Clementinae*.

In contrarium videtur, et est veritas, quod predicta hospitalia ad solutionem dicte decime minime teneantur; nam redditus et proventus hospitalium sunt pauperum et ad eorum

²² ASPR, RT, bb. 7, n. 1, 14, 16, 21 22; ASPr, RT, b. 8, nn. 9, 10. Cfr. G. Albini, *Dallo sviluppo della comunità ospedaliera alla sua crisi (secoli XIV e XV)*, in *L'ospedale Rodolfo Tanzi* cit., pp. 29-77.

²³ L'analisi della documentazione relativa al Rodolfo Tanzi non permette di chiarire se e in quale misura alle distinzioni terminologiche corrispondessero differenze di *status*: alle volte i termini sono usati come sinonimi, in altri casi sembra di intravedere un distinguo di livello. Le fonti amministrative e normative interne non prevedono comunque una distinzione di competenze. Piuttosto, si fa strada a poco a poco, nel corso del Trecento, il principio per cui l'elemento discriminante fosse quella della residenza: M. Gazzini, *Una comunità di "fratres" e di "sorores"*, in *L'ospedale Rodolfo Tanzi* cit., pp. 259-292.

²⁴ Fra l'ottobre 1326 e il settembre 1328.

²⁵ ASPR, RT, b. 7, n. 26.

usum distribui debent, ut in Clementinis, Quia contigit de religiosis domibus (Clem. 3.11.2) et in lege Orphanotrophos, codex de episcopis et clericis (Clem. 1.3.31).

È proprio quest'ultima la direzione indicata da Francesco e dagli altri esperti. Continuiamo con le sue argomentazioni.

Nam redditus et proventus hospitalium sunt pauperum et ad eorum usum distribui debent, ut in Clementinis, Quia contigit de religiosis domibus (Clem. 3.11.2) et in lege Orphanotrophos, codex de episcopis et clericis (Clem. 1.3.31) non autem rectorum ipsorum hospitalium qui tenent instar tutorum et curatorum, ut in dictis iuribus, tales eius rectores prefatos redditus non fatiunt suos, set exinde tamen habere debent victum et vestitum, prout nota per glosam et Guillelmus de Montelaudano in dicto canone Quia contigit circa principium, et per hoc bene potest quod de talibus redditibus et proventibus non debet solvi decima vigore premissae ordinationis, que habet, quod partes ecclesiastice debent solvere decimam de redditibus et proventibus suis ecclesiasticis, ut in multis partibus ipsius ordinationis evidenter apparet, per quod datur intelligi quod per eam tantum comprehendantur ille ecclesiastice persone que faciunt fructus suos, ut sunt prelati et alii clerici, set numero XII, quaestio I, capitulo duo (Decr. Grat. C. 12, q. 1, c. 2) et de officio ordinarii praesenti Liber VI (VI 1.16.9) et probatur circa librum De clericis non residentibus (X 3.4), circa librum definitione I Extra De fideiussoribus, Per<venit> (X 3.22.2) (...) proventus deputati ad sustentationem pauperum non debent converti in aliud usum, etiam pium, sine auctoritate et mandato domini pape, ut in dicto capitulo Quia contigit et in nota per Guillelmum, de cuius mandato non apparet ex verbis, ut modo dixi, nec concipi potest, ex coniectura intentionis papalis quod iam sequeretur absurditas, videlicet quia discopereretur unum altare et aliud tegeretur, quod esse non debet, ut Extra, de Prebendis, Cum causam (X 3.5.36), et notatur per dictum Guillelmum in dicto capitulo Quia contigit et in antea, quod oportet episcopum, paragraphum Si vero hoc non fecerit, columna I; immo si hoc diceretur iam sequeretur quod dominus papa minus bonum maiori preferri voluisset, quod non est verisimile, ut in capitulo Licet, Extra, De regularibus (X 3.31.18) quod antea minus bonum sit tales redditus converti in alimenta et sustentationem pauperum potest, quos necare videtur, qui alimenta denegat, ut Digestum, De liberis agnoscendis, lex Necare (D. 25.3.4), et qui non paverit quem pascendo servare potuit, occidit, ut LXXXVI distinctio Pasce (Decr. Grat. D. 86, c. 21) et quia brevis levatio decime victum multi temporis consumetur, ut Extra, De censibus, Cum apostolus (X 3.39.6); item facitur quod littere papales super provisionem beneficiorum ecclesiasticorum non comprehendunt talia loca ut in Clementinis Per litteras de prebendis (Clem. 3.2.2) et bene facta etiam quod <ibi> de fructuum reservatione notat Goffredus a simili, quando papa mandat solvi decimam de redditibus ecclesiasticis hospitalium redditus minime comprehenduntur, et premissis suadet quod alios fideles a construendis et dotandis hospitalibus retraherentur, ut notat Guillelmus in dicto capitulo Per litteras et notatur Extra, De pactis, Cum (X 1.35.4) dilectus in<...> quid plura hec quo cum determinata per glosam in Clementinis II De decimis (Clem. 3.8) <veri>, dicit dominus Innocentius, quod vidit sub bula declarationis domini Clementis III et Honorii repetitas tempore de Bononia, cuius tenorem ego vidi, licet non sub bula, et etiam similem declarationem domini Gregorii pape decimi, datum Lugduni, Kallendis novembris, pontificatus sui anno III, que omnes locuntur in caso proposito (...) in decima imposita pro passagio et continent eundem sensum et <quasi> omnino eadem verba, videlicet: de redditibus et proventibus leprosariarum domorum Dei et hospitalium pauperum, qui in usus infirmorum et pauperum convertentur, decima non solvetur; ex quibus concluditur quod nec ex verbis dicte ordinationis nec ex intentione ordinationis de redditibus dictorum hospitalium ac pauperum dicta decima est solvenda.

Riassumendo, le argomentazioni di Francesco da Todi ruotano intorno ai seguenti assunti:

- I redditi degli ospedali sono dei poveri e ai poveri vanno distribuiti (*Clementinae*). Non appartengono ai rettori che amministrano gli ospedali che non possono farne uso diverso, se non per mangiare e vestirsi (Guglielmo «de

Monte Laudano»). Per tale ragione, gli ospedali non devono pagare la decima in relazione ai beni destinati ai poveri, perché le persone e gli enti ecclesiastici devono pagare la decima solo sui beni ecclesiastici (Graziano, *Liber Extra*, *Liber Sextus*).

- I beni degli ospedali destinati ai poveri non possono essere utilizzati per altri scopi, nemmeno per opere pie, senza licenza papale (*Clementinae*, *Quia contigit* e Guglielmo *de Monte Laudano*). Ma non c'è traccia di licenza papale in questo caso.

- I beni degli ospedali diventano cibo e sostegno per i poveri: se non diamo cibo ai poveri, li uccidiamo (Digesto e Graziano). Una decima, per quanto piccola, sottrae per lungo tempo denaro destinato a nutrire i poveri, e ciò ne causa la morte (*Liber Extra*).

- Le decretali clementine relative alla collazione dei benefici non includono gli ospedali.

- Solitamente, il papa non chiede decime pesanti agli ospedali perché sa bene che scoraggerebbe i fedeli dal donare e dall'elargire elemosine agli ospedali.

- Gregorio X, durante i lavori del concilio tenutosi a Lione nel 1274, a proposito della crociata in Terrasanta, aveva stabilito che gli ospedali dei lebbrosi e dei poveri non dovessero pagare la decima sui beni destinati ai poveri e ai malati.

In base a queste argomentazioni, Francesco da Todi emette il suo parere: gli *hospitalia pauperum* che seguono la regola di sant'Agostino non devono pagare la decima per il sostegno della guerra contro i Turchi.

Le citazioni a supporto delle argomentazioni sue e degli altri consulenti sono tratte dal *Corpus iuris canonici* (*Decretum* di Graziano; *Liber Extra* di Gregorio IX; *Liber Sextus* di Bonifacio VIII; *Constitutiones Clementinae*); da deliberazioni conciliari (Gregorio X, *Declarationes in Concilio Lugdunensi*); dal *Corpus iuris civilis* (Digesto, Novelle); e dalle principali glosse e commenti di Guglielmo «de Monte Laudano», Enrico da Susa, Goffredo da Trani, Dino del Mugello, Zenzelino «de Cassanis» (Jesselin de Cassagnes), Bernardo Mainardi. Il testo più menzionato è la decretale *Quia contigit*, che si rifà a disposizioni già prese in occasione del concilio di Vienne in merito alla amministrazione degli ospedali. In quell'occasione il pontefice Clemente V, constatando una situazione generale di cattiva amministrazione ospedaliera, richiamava all'ordine i rettori, chiedendo loro di non trascurare gli interessi dei poveri. Criticava inoltre la consuetudine di beneficiare il clero secolare con il rettorato di enti ospedalieri, ma con questo non lo riservava esclusivamente ai laici, come spesso si è affermato. Inoltre, incaricava i vescovi di farsi carico di provvedimenti riformatori. La *Quia contigit* divenne un punto di riferimento fisso nei decenni successivi anche se, a ben vedere, non prevedeva affatto una riforma generale degli ospedali, perché escludeva non solo gli enti degli ordini militari e degli ordini specificamente "ospedalieri", ma anche quegli ospedali i cui rettori fossero eletti da un capitolo, e quegli altri ancora che per fondazione erano stati destinati a venire concessi a beneficio.

Da un primo confronto tra le argomentazioni qui riprodotte e i testi canonici e i commenti citati emerge quanto le interpretazioni dei nostri esperti risultassero forzate. Non è una sorpresa. Spesso le argomentazioni scritte nei *consilia* venivano esasperate al punto tale che diventavano difficilmente plausibili proprio in merito ai passi citati. Ma più un parere forzava il testo, più questo risultava efficace. È quindi probabile che fossero proprio i *consilia* più di parte, più estremi, ad avere maggiori opportunità di essere conservati dal cliente che li aveva commissionati, anche perché era tutto sommato inutile tenere da parte consigli che riportassero affermazioni e posizioni scontate.

Per finire, affrontiamo un ultimo parere, quello più originale, espresso dall'ultimo dei sapienti coinvolti, Giovanni Biagini.

Et ego Iohannes Blasini decretorum doctor attento quod tantum clerici et persone ecclesiastice ad huiusmodi contributionem tenentur, ut notat Hostiensis de (...) capitulum Ad liberandam rectores atque locorum de quibus agitur ut frequentius layci <sic> existunt ut notat Genshelinus in capitulo Per litteras de prebendis in Clementinis (Clem. 3.2.2), attento etiam quod ordinatio domini nostri pape <dicit> omnium ecclesiasticorum proventuum et circa, sed hospitalia pauperum non sunt loca ecclesiastica, quia nec gaudent immunitate ut notat Hostiensis de censibus capitulum finale (Hostiensis, Summa aurea, 1, III) et Guillelmus et Genshelinus de religiosis domibus Quia contigit (Clem. 3.11.2), sequitur quod nec proventus ecclesiastici possunt dici immo, et quilibet potest domum suam deputare ad pauperes recipiendos, notat Innocentius de religiosis domibus capitulum Ad hec (X 3.36.4), quare predictis conclusionibus ut veris adhereo et sigillo et istam partem expresse et plene tenet Paulus de decimis capitulum Si in Clementinis (Clem. 3.8.2).

Giovanni Biagini nega la natura ecclesiastica degli ospedali dal momento che questi non condividono le immunità ecclesiastiche e anche perché – e qui sta il punto originale rispetto agli altri pareri – ognuno può allestire presso la propria abitazione un luogo dove offrire ospitalità ai poveri. Giovanni va oltre i suoi colleghi. Afferma infatti che «hospitalia pauperum non sunt loca ecclesiastica», il che è diverso rispetto a dire “i beni degli ospedali sono per il sostegno dei poveri”. Se gli ospedali non sono enti ecclesiastici, e se ogni persona, in ogni luogo, può ospitare i poveri, anche se priva di licenza papale, siamo autorizzati a inferire che gli ospedali sono enti di natura laica? Questa domanda non ha risposta, o meglio, non ne ha una sola, come si evince dal transunto, a conferma della fisionomia complessa e variegata degli ospedali medievali.